

(N. 2162)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA, PACINI, VETTORI e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1987

Incentivi per l'innovazione, la rilocalizzazione, la razionalizzazione delle strutture industriali, artigiane e terziarie e per il sostegno a nuove forme di promozione dello sviluppo economico

ONOREVOLI SENATORI. — L'incerto andamento della ripresa economica è fortemente condizionato da latenti problemi strutturali irrisolti e da problemi complessi che attengono soprattutto alla piccola e media impresa, sia nel settore industriale, che artigianale e terziario in genere.

Se da una parte infatti abbiamo registrato fenomeni di diffusione di nuova imprenditorialità, dall'altra abbiamo verificato una costante, crescente evoluzione delle piccole aziende esistenti.

Ormai superato il periodo caratterizzato negli anni '70 da un trascinarsi indotto dalle grandi aziende, si verifica oggi un diverso processo di crescita economica che pone nel tema dell'innovazione tecnologica e della trasformazione complessiva del ruolo dell'azienda il punto centrale della maturazione del tessuto economico del nostro Paese.

L'agilità, l'elasticità della piccola e media impresa industriale e artigianale rappresentano tuttavia strumenti di intervento molto utili per procedere nel programma di

consolidamento e di sviluppo del tessuto produttivo del nostro Paese.

Tuttavia le singole aziende non possono trovare da sole risposte adeguate all'esigenza di sviluppo e di ammodernamento tecnologico, ed è per questo che il presente progetto di legge intende predisporre un corpo normativo che contenga incentivi economici e finanziari, coinvolgendo in questo disegno le Regioni, gli enti locali e gli enti economici di iniziativa pubblica oltre agli operatori privati sia singoli che associati.

Ciascuno di questi soggetti ha un ruolo preciso da svolgere in una prospettiva di promozione economica e imprenditoriale che va sostenuta con opportuni incentivi.

Il processo di trasformazione e la modernizzazione sono possibili solo attraverso investimenti, sia economici che di risorse umane e di intelligenza.

Vanno quindi in questa direzione i dispositivi previsti dal presente disegno di legge, che guarda all'esigenza di alleggerire la pressione economica degli investimenti necessari, favorendo altresì la creazione di nuove

forme di servizio all'impresa. Da una parte si intende cioè contenere il costo del denaro mediante il ricorso ai tradizionali canali di finanziamento agevolato previsti dalle leggi di settore esistenti, la n. 902 del 1976, la n. 675 del 1977, la n. 46 del 1982, la n. 240 del 1981, eccetera, e dall'altra si propone l'ammodernamento della normativa in materia di incentivi per l'innovazione tecnologica e per il sostegno dell'associazionismo.

L'articolo 1 si propone di riassumere le finalità del presente disegno di legge, che vuole incentivare le iniziative di promozione industriale e favorire la razionalizzazione delle strutture produttive del nostro Paese.

L'articolo 2 identifica i soggetti a cui è diretto il disegno di legge: piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizio oltre a enti pubblici, territoriali ed economici.

L'articolo 3 identifica gli interventi finanziabili: in particolare si introduce una serie di interventi che non trovano riscontro in altre disposizioni di legge, ma che vengono a riconoscere ciò che nella vita economica del Paese rappresenta ormai una esperienza consolidata. Tali, ad esempio, le forme di *job creation* (creazione di nuovi posti di lavoro) e le agenzie a partecipazione pubblica finalizzate alla promozione economica di determinate zone particolarmente colpite da processi di deindustrializzazione. In questa logica trovano anche spazio programmi di recupero del patrimonio edilizio in disuso e la realizzazione di progetti integrati di area coordinati in un processo programmatorio affidato alla competenza regionale nell'ambito delle linee direttrici formulate dal CIPI. Analogamente l'articolo 3 prevede finanziamenti per la promozione e realizzazione di società o altre forme associate per l'assistenza e la consulenza aziendale, soprattutto per lo sviluppo di nuove attività economiche. In questo quadro un ruolo importante viene giocato dagli enti locali territoriali e dagli enti economici pubblici a cui il presente disegno di legge assegna risorse finanziarie.

L'articolo 4 sviluppa le procedure necessarie per il perseguimento degli obiettivi della legge, fissando nel 30 settembre di ogni

anno il termine entro il quale le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i programmi speciali integrati annuali che raccolgano e ne razionalizzino opportunamente i singoli obiettivi identificati dai diversi soggetti coinvolti. Viene inoltre stabilito il termine del 31 dicembre di ciascun anno per le determinazioni del CIPE in ordine alla ammissibilità dei programmi e alla definizione dei finanziamenti da concedere, sentiti il CIPI e il Comitato di coordinamento delle Regioni.

All'articolo 5 si prevede la costituzione del citato Comitato di coordinamento delle Regioni. Ad esso è affidato il compito di esprimere pareri sui criteri che il CIPE intende adottare in ordine alla valutazione dei programmi speciali integrati presentati dalle singole Regioni. La costituzione di questo nuovo organismo assolve ad una esigenza di recupero sul terreno del confronto degli spazi di partecipazione e coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle linee di politica economica a cui sono chiamati a rispondere il Parlamento e il Governo.

L'articolo 6 definisce i criteri per l'erogazione dei contributi. Limitatamente agli enti pubblici e agli organismi a partecipazione pubblica, si prevede l'erogazione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tutti i soggetti previsti dall'articolo 2 possono invece accedere ai contributi in conto interessi nella quota massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile a valere sul fondo di rotazione previsto dall'articolo 7. Le due forme di contributo non sono tra loro cumulabili, ma possono affiancarsi alle provvidenze previste dai Regolamenti comunitari.

Questa ultima disposizione assolve alle norme che prevedono la compartecipazione pubblica alle iniziative per le quali viene richiesto un intervento a valere sui fondi comunitari.

All'articolo 7 si prevede la costituzione di un fondo di rotazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui partecipano istituti di credito

abilitati alla erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine.

A questo fondo possono accedere le Regioni, gli enti pubblici e gli operatori privati previsti all'articolo 2 del presente disegno di legge, per la realizzazione dei pro-

grammi ritenuti ammissibili a norma dell'articolo 4 e secondo le modalità ivi previste.

L'articolo 8 stabilisce le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi adottati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina gli interventi nel settore della piccola e media impresa industriale, artigiana e di servizio.

2. In particolare, favorisce la realizzazione di iniziative di promozione economica e produttiva da parte di operatori pubblici e privati, in sintonia con le linee di politica economica tracciate dal Parlamento ed adottate dal CIPE.

3. La presente legge favorisce, inoltre, il recupero e il riuso di strutture edilizie inattive da finalizzarsi ad attività produttive o comunque economicamente rilevanti per lo sviluppo del settore produttivo e di servizio.

4. Accanto agli interventi di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture, vengono inoltre definiti incentivi per la promozione di nuove forme di sviluppo industriale con particolare riguardo alla creazione di nuovi posti di lavoro, ai servizi per l'impresa e alla innovazione tecnologica.

Art. 2.

(Soggetti)

1. Alle provvidenze di cui alla presente legge possono accedere:

a) imprese industriali con capitale investito non superiore ai venticinque miliardi;

b) imprese iscritte all'albo o registro delle imprese artigiane e di servizi;

c) imprese esportatrici industriali e artigiane di piccole e medie dimensioni;

d) comuni, consorzi di comuni, provincie, comunità montane, enti pubblici economici;

e) consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato, anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali ed enti pubblici economici, aventi finalità promozionale per lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti degli associati.

Art. 3.

(Interventi finanziabili).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i soggetti interessati possono richiedere contributi e finanziamenti da destinare alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) assistenza tecnica alle piccole e medie imprese;

b) riadeguamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti, a supporto dell'attività produttiva e terziaria;

c) recupero di immobili disattivati o inutilizzati, da adibire ad attività produttiva e terziaria;

d) promozione e realizzazione di progetti integrati di area per lo sviluppo economico e il riequilibrio territoriale di aree particolarmente colpite da crisi di settore;

e) realizzazione o potenziamento di infrastrutture tecniche, formative e informative, e promozione, realizzazione e gestione di servizi finalizzati allo sviluppo economico e alla innovazione tecnologica della piccola e media impresa;

f) promozione e gestione di società o di altre forme associate per l'assistenza e la consulenza aziendale riferite a nuove forme di attività economica;

g) promozione e gestione di centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di informa-

zione sugli strumenti economici e finanziari disponibili sul mercato italiano ed estero;

h) creazione e gestione di agenzie a livello territoriale con la partecipazione di operatori della piccola e media impresa e degli enti pubblici territoriali ed economici per la gestione delle attività promozionali nei settori secondario e dei servizi;

i) interventi volti a sostenere i progetti di ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Art. 4.

(Procedure).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, che intendono usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge, devono rivolgere domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la Regione entro il cui territorio si svilupperà il programma oggetto dell'intervento.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano emanano proprie direttive per regolamentare la predisposizione dei programmi speciali integrati, indicando nel contempo le modalità esecutive degli stessi.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a presentare entro il 30 settembre di ogni anno i programmi speciali integrati, predisposti secondo le modalità di cui al comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il CIPE, d'intesa col CIPI e sentito il Comitato di coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 5, delibera sulla ammissibilità dei programmi presentati e determina l'entità dei finanziamenti assegnati per la realizzazione dei singoli progetti entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, entro i successivi trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4, i relativi decreti di concessione dei contributi.

Art. 5.

(Comitato di coordinamento delle Regioni)

1. Per la determinazione dei criteri e delle priorità dei finanziamenti previsti dalla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Comitato di coordinamento delle Regioni, a cui partecipano anche i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati.

2. Il Comitato di cui sopra è costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto dai presidenti delle giunte regionali o loro delegati.

3. Il parere del Comitato di coordinamento delle Regioni è limitato alla definizione dei criteri oggettivi per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6. Il Comitato può tuttavia esprimersi in ordine alle proposte di intervento di interesse generale e contribuire quindi, con l'apporto delle rispettive esperienze, a definire i programmi e le iniziative da realizzare.

Art. 6.

(Contributi).

1. Sono concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 e per la realizzazione dei programmi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3.

2. A tutti i soggetti di cui all'articolo 2 e per la realizzazione dei programmi di cui alle lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* dell'articolo 3 sono concessi contributi in conto interessi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 7 e nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.

4. Le provvidenze di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti da norme e regolamenti comunitari.

Art. 7.

(Fondo di rotazione).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito un fondo di rotazione a cui partecipano istituti di credito abilitati alla erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine.

2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere, previa istruttoria a cura del nucleo di valutazione di cui al comma 3, tutti i soggetti previsti dall'articolo 2.

3. L'istruttoria delle pratiche relative ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 2 dell'articolo 6 è effettuata dal nucleo di valutazione costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e formato da:

a) due funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un funzionario designato da ciascun istituto di credito partecipante;

c) un rappresentante della Regione di volta in volta interessata.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, per il periodo 1987-1989, utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, fondo speciale di conto capitale, nella misura di lire venti miliardi per il 1987, trenta miliardi per il 1988 e quaranta miliardi per il 1989.